



Fascicolo Informativo

Base Sicura

**Contratto di assicurazione sulla vita
a premio unico, a vita intera
e prestazioni che si adeguano annualmente**

Modello ISV-E11BS-Ed.09/2014

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- Glossario*
- Documento di polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

* Le definizioni in *corsivo* sono descritte nel Glossario presente nel Fascicolo Informativo.



Base Sicura

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

Ultimo aggiornamento: settembre 2014

Sommario

1. Informazioni generali	pag. 1
1.a Impresa di assicurazione	pag. 1
1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia	pag. 1
1.c Denominazione del contratto	pag. 1
1.d Tipologia del contratto	pag. 1
1.e Durata	pag. 1
1.f Pagamento dei premi	pag. 1
2. Caratteristiche del contratto	pag. 1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 2
3.a Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 2
3.b Opzioni contrattuali	pag. 2
3.c Tasso di rendimento minimo garantito	pag. 3
4. Costi	pag. 3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata	pag. 4
6. Diritto di ripensamento	pag. 4

1. Informazioni generali

1.a Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "*Compagnia*" - è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sito internet: www.intesasanpaolovita.it

1.b Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio approvato (anno 2013).

Patrimonio netto: 2.978,72 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 320,32 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 2.318,37 milioni di euro.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 1,55.

Aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della *Compagnia* sono disponibili sul sito www.intesasanpaolovita.it.

1.c Denominazione del contratto

Base Sicura (Cod. 1174).

1.d Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita a *premio unico* (con *versamento unico iniziale*), con possibilità di *versamenti aggiuntivi*, le cui prestazioni si adeguano nel tempo.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite contrattualmente dalla *Compagnia* e si adeguano ogni anno in base ai rendimenti di una *Gestione Separata* di attivi denominata *Fondo Base Sicura* (di seguito per brevità anche solo "*Gestione Separata*").

1.e Durata

Il *contratto* è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'*Assicurato*.

L'inizio del *contratto* è segnato da due date importanti: la data di sottoscrizione e la data di *decorrenza*.

La data di sottoscrizione è il giorno di firma del *contratto* e rappresenta la data di riferimento per poter comunicare il *recesso*.

La data di *decorrenza* è il giorno in cui viene effettuato il versamento del premio e il *contratto* inizia a produrre i suoi effetti.

Trascorso almeno un anno dalla *decorrenza del contratto*, se l'*Assicurato* è in vita, il *Cliente* può richiedere il pagamento parziale o totale del *valore di riscatto*, estinguendo in quest'ultimo caso il *contratto*.

1.f Pagamento dei premi

Il *contratto* prevede un *versamento unico iniziale* (*premio unico*) non inferiore a 2.500,00 euro. Dopo 30 giorni dalla *decorrenza* è possibile effettuare *versamenti aggiuntivi* di almeno 1.000,00 euro ciascuno, se alla *data di pagamento* l'*Assicurato* è in vita e non ha ancora compiuto il 91° anno di età.

Ciascun versamento (*premio unico* ed eventuali *versamenti aggiuntivi*) al netto dei costi applicati, ove previsti, di cui al punto 5.1.1 della Nota Informativa, costituisce il *capitale investito*.

2. Caratteristiche del contratto

Base Sicura consente di costituire un capitale che si adegua annualmente e che la *Compagnia* paga in caso di decesso dell'*Assicurato* o in caso di richiesta di *riscatto totale o parziale*.

Per poter sottoscrivere il *contratto* l'*Assicurato* (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il *contratto*) alla *decorrenza* non deve aver ancora compiuto il 91° anno di età.

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile della *Compagnia* e quello richiesto dalla normativa vigente. Esso misura la capacità della *Compagnia* di far fronte agli impegni assunti.

Se il *contratto* è stipulato da una persona fisica, il *Contraente* (ossia il *Cliente* titolare del *contratto*) e l'*Assicurato* devono coincidere.

Si precisa che, ove previsto, una parte dei premi versati è utilizzata dalla *Compagnia* per far fronte ai costi del *contratto* e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato in caso di *riscatto*.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del *valore di riscatto* sono riportati nella sezione E della Nota Informativa la cui lettura consente una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La *Compagnia* è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al *Cliente* al più tardi al momento in cui il *Cliente* è informato che il *contratto* è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il *contratto* prevede le seguenti tipologie di prestazioni.

3.a Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

La *Compagnia* pagherà ai *Beneficiari* l'importo maggiore tra:

- il **capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso**, costituito dai *capitali investiti* adeguati in base ai rendimenti della *Gestione Separata* - al netto del *costo di gestione* - fino alla data di comunicazione di decesso, diminuiti degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*;
- il **capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso**, costituito dai *capitali investiti* rivalutati in base al *tasso di rendimento minimo garantito* fino alla data di comunicazione di decesso, diminuiti degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

In caso di decesso dell'*Assicurato*, il capitale riconosciuto non potrà comunque risultare inferiore al totale dei versamenti effettuati con *data di pagamento* antecedente alla data di morte dell'*Assicurato*, diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

La "data di comunicazione di decesso" coincide con la data in cui la *Compagnia* riceve la richiesta di liquidazione corredata da un documento che provi l'avvenuto decesso dell'*Assicurato*.

3.b Opzioni contrattuali

► Riscatto programmato

Oltre a poter richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di *decorrenza*, parte del *valore di riscatto* sotto forma di *riscatti parziali* (per modalità e costi si rimanda ai punti 5.1.2 e 9 della Nota Informativa), il *contratto* consente di programmare prelievi periodici annuali pari ad una percentuale del totale dei versamenti effettuati (c.d. opzione "*riscatto programmato*").

È possibile attivare l'opzione **solo alla sottoscrizione del *contratto*** e purché l'importo del **versamento unico iniziale** sia di **almeno 20.000,00 euro**.

In caso di attivazione dell'opzione, il **20 gennaio di ogni anno** dopo quello della *decorrenza*, la *Compagnia* liquiderà al *Cliente* un importo, a scelta, pari al 2% o al 3% della somma dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre precedente. La percentuale non è successivamente modificabile.

Il costo fisso di ogni *riscatto programmato* è di 10,00 euro.

Se al 31 dicembre precedente la *data di pagamento* del *riscatto programmato* il *capitale assicurato*, diminuito dell'importo da liquidare al successivo 20 gennaio, è inferiore a 10.000,00 euro, il pagamento dei *riscatti programmati* si interrompe automaticamente.

Il *Cliente* può comunque interrompere il pagamento dei *riscatti programmati* facendone richiesta scritta che dovrà pervenire alla *Compagnia* entro il 20 novembre.

Una volta interrotto (volontariamente o automaticamente), il pagamento dei *riscatti programmati* non potrà più essere riattivato.

Tasso di interesse che la *Compagnia* si impegna a garantire al *Cliente*.

3.c Tasso di rendimento minimo garantito

La *Compagnia* riconosce sull'intero *capitale assicurato* e per tutta la durata contrattuale un *tasso di rendimento minimo garantito* pari all'1,00% annuo composto in caso di decesso dell'*Assicurato* e pari allo 0% in caso di *riscatto parziale, programmato* o meno, o *totale*.

Il *tasso di adeguamento* applicato potrebbe assumere anche valore negativo, determinando un decremento del *capitale assicurato*; pertanto, il *tasso di adeguamento* riconosciuto una volta dichiarato al *Cliente* non è da considerarsi definitivamente acquisito al *contratto*.

In caso di *riscatto*, per effetto dei costi applicati, il *Cliente* potrebbe ricevere un importo inferiore ai versamenti effettuati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa sezione B. In ogni caso, le coperture assicurative e i meccanismi di adeguamento delle prestazioni sono regolati dagli Articoli 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

La *Compagnia*, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla *Gestione Separata* riducono l'ammontare delle prestazioni.

Costo Percentuale Medio Annuo (di seguito anche "CPMA")

Per meglio rappresentare come i costi previsti dal *contratto* incidono sul *tasso di rendimento* è riportato di seguito il CPMA. Esso:

- indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il *tasso di rendimento* del *contratto* rispetto a quello di un'analoga operazione senza costi;
- ha valore orientativo perché è calcolato sulla base di parametri prefissati.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Gestione Separata Fondo Base Sicura

Il CPMA è stato determinato sulla base di due ipotesi:

- la prima (nuovo investimento) **prevede** l'applicazione dei costi sul premio;
- la seconda (reinvestimento) **non prevede** l'applicazione dei costi sul premio.

Premio unico: 15.000,00 euro

Età e sesso dell'*Assicurato*: qualunque

Tasso di rendimento finanziario su base annua: 4%

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO					
	5 anni*	10 anni*	15 anni*	20 anni*	25 anni*
Nuovo Investimento	1,90%	1,72%	1,67%	1,64%	1,62%
Reinvestimento	1,59%	1,57%	1,56%	1,56%	1,56%

* Anni trascorsi rispetto ad una data di *decorrenza* posta convenzionalmente pari ad un generico 31 dicembre.

Il "Costo percentuale medio annuo", in caso di *riscatto* nei primi anni di durata contrattuale, può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il *tasso di rendimento* realizzato dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura* a partire dall'anno della sua costituzione ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli *Assicurati*, determinato in funzione del *costo di gestione* trattenuto dalla *Compagnia*. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei Titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata Fondo Base Sicura	Rendimento riconosciuto agli Assicurati ²	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2011 ¹	3,96%	2,42%	4,89%	2,73%
2012	4,19%	2,59%	4,64%	2,97%
2013	4,02%	2,47%	3,35%	1,17%

1. Il rendimento indicato, espresso su base annua, è stato realizzato dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura* dal 01/04/2011, data di costituzione del Fondo, al 31/12/2011.

2. Il rendimento riconosciuto indicato è stato determinato applicando al rendimento annuo realizzato dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura* la componente fissa e la componente variabile del *costo di gestione*, come definite all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il *Cliente* ha la facoltà di recedere dal *contratto* entro 30 giorni dalla sottoscrizione. In tal caso Intesa Sanpaolo Vita provvederà a rimborsare il premio eventualmente versato. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
Luigi Maranzana





INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Cliente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sommario

A. Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione	pag. 1
1. Informazioni generali	pag. 1
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	pag. 1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 1
3. Premi (versamenti)	pag. 2
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag. 3
C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale	pag. 3
5. Costi	pag. 3
5.1 Costi gravanti direttamente sul Cliente	pag. 3
5.1.1 Costi sui premi	pag. 3
5.1.2 Costi per riscatto	pag. 3
5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili	pag. 4
6. Sconti	pag. 6
7. Regime fiscale	pag. 7
D. Altre informazioni sul contratto	pag. 7
8. Modalità di perfezionamento del contratto	pag. 7
9. Riscatto	pag. 7
10. Diritto di recesso	pag. 8
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag. 8
12. Legge applicabile al contratto	pag. 8
13. Lingua	pag. 8
14. Reclami	pag. 9
15. Informativa in corso di contratto	pag. 9
16. Conflitto di interessi	pag. 9
E. Progetto esemplificativo delle prestazioni	pag. 10

A. Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione

1. Informazioni generali

a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una *Compagnia* di Assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

b) Indirizzo della Sede Legale e degli Uffici Amministrativi

La Sede Legale è in Corso Giulio Cesare, 268 - 10154 Torino, Italia.

Gli Uffici Amministrativi sono in Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano, Italia.

Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

c) Sito internet, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica

Il sito internet è: www.intesasanpaolovita.it

Servizio Clienti:

- numero telefonico: +39 02.30.412.412
- indirizzo e-mail: servizioclienti@intesasanpaolovita.it

d) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e numero d'iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15/10/1987 pubblicata sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066 ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Base Sicura è un'assicurazione sulla vita a *premio unico* (*versamento unico iniziale*) con possibilità di *versamenti aggiuntivi*. Prevede il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'*Assicurato* oppure di *riscatto totale* o *parziale*.

La durata del *contratto* coincide con la vita dell'*Assicurato*.

2.1 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* pagherà ai *Beneficiari* l'importo maggiore tra:

- il **capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso**, costituito dai *capitali investiti* adeguati in base ai rendimenti netti della *Gestione Separata* fino alla data di comunicazione di decesso, diminuiti degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*;
- il **capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso**, costituito dai *capitali investiti* rivalutati in base al *tasso di rendimento minimo garantito* fino alla data di comunicazione di decesso, diminuiti degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

Il capitale pagato in caso di decesso dell'*Assicurato* non potrà comunque essere inferiore al totale dei versamenti effettuati dal *Cliente* sul *contratto* con *data di pagamento* antecedente alla data di morte dell'*Assicurato*, diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

Per "data di comunicazione di decesso" si intende la data in cui la *Compagnia* riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei documenti che provano l'avvenuto decesso dell'*Assicurato*. L'elenco dei documenti è riportato nell'Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Per il dettaglio delle prestazioni si rinvia agli Articoli 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.

2.2 Tasso di rendimento minimo garantito

Per la determinazione del *capitale minimo garantito* in caso di decesso dell'*Assicurato* e in ca-

so di *riscatto totale*, *parziale* e *programmato*, la *Compagnia* applica ai *capitali investiti* a partire dalla *data di pagamento* di ciascun premio, un *tasso di rendimento minimo garantito* differenziato in funzione dell'evento che si verifica, secondo le seguenti modalità:

- **in caso di decesso dell'Assicurato** il *tasso di rendimento minimo garantito* riconosciuto fino alla data di comunicazione del decesso è pari all'1,00% annuo composto;
- **in caso di riscatto totale o parziale** il *tasso di rendimento minimo garantito* è pari allo 0%. Il *capitale minimo garantito* è quindi costituito dalla somma dei *capitali investiti* fino alla *data di richiesta del riscatto* diminuita della parte di capitale corrispondente ad eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

2.3 Opzioni contrattuali

► Riscatto programmato

Alla sottoscrizione del *contratto* e purché il *versamento unico iniziale* non sia inferiore a 20.000,00 euro, il *Cliente* può chiedere l'attivazione dell'opzione "*riscatto programmato*", con la quale la *Compagnia* si impegna a pagare, una volta all'anno, un importo equivalente ad una **percentuale della somma dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre precedente la data del pagamento**.

La percentuale, scelta dal *Cliente* al momento della sottoscrizione del *contratto* e non successivamente modificabile, **può essere pari al 2% o al 3%**.

I *riscatti programmati* sono calcolati il 20 gennaio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di *decorrenza*. A ciascun pagamento viene applicato un costo fisso di 10,00 euro, più l'imposta di legge.

Si rimanda agli Articoli 7 e 10 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sull'opzione e per le modalità e i tempi di pagamento.

3. Premi (versamenti)

Versamento unico iniziale

Il *contratto* prevede il versamento di un *premio unico*. Il *Cliente* sceglie liberamente l'importo del versamento purché non inferiore a 2.500,00 euro.

Versamenti aggiuntivi

Trascorsi 30 giorni dalla *decorrenza* e per tutta la durata del *contratto*, purché l'*Assicurato* alla *data di pagamento* del premio sia in vita e non abbia ancora compiuto il 91° anno di età, il *Cliente* può effettuare *versamenti aggiuntivi* di almeno 1.000,00 euro ciascuno.

Il *versamento aggiuntivo* produce i suoi effetti dalla *data di pagamento* indicata nel modulo sottoscritto dal *Cliente* presso la *Banca intermediaria*.

Ciascun versamento (*premio unico* ed eventuali *versamenti aggiuntivi*) al netto dei costi applicati, ove previsti, e indicati al successivo punto 5.1.1, viene definito *capitale investito*.

Addebito

Il versamento del *premio unico* deve essere effettuato direttamente a favore della *Compagnia*, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la *Banca intermediaria* del *contratto*. Il pagamento del premio segna la *decorrenza* del *contratto* e l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

In caso di estinzione del conto corrente di riferimento, eventuali *versamenti aggiuntivi* potranno essere effettuati con diversa modalità secondo le indicazioni fornite dal Servizio Clienti (numero +39 02.30.412.412).

Limiti

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella *Gestione Separata Fondo Base Sicura* per un unico *Cliente* o più *Clienti* collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso *Cliente*, o da più *Clienti* collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima *Gestione Separata*, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la *Compagnia* riscontrasse il supera-

mento del limite previsto si riserva di restituire al *Cliente*, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla *data del pagamento*.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del *contratto* sono collegate ai risultati della *Gestione Separata* dalle altre attività della *Compagnia* denominata *Fondo Base Sicura*.

Al *capitale assicurato* viene riconosciuto un *tasso di adeguamento* che è pari al rendimento della *Gestione Separata* al netto del *costo di gestione* di cui al punto 5.2.

Ogni mese viene calcolato il rendimento della *Gestione Separata*, espresso su base annua, realizzato nel mese solare precedente: questo tasso si utilizza per individuare il *tasso di adeguamento* da applicare nello stesso mese di realizzo al *capitale assicurato*.

Il *tasso di adeguamento* applicato in un dato mese potrebbe assumere anche valore negativo, determinando un decremento del *capitale assicurato*.

Il *capitale assicurato* adeguato al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei tassi di adeguamento relativi a ciascun mese, viene comunicato al *Cliente*.

I dettagli sulle modalità di adeguamento del *capitale assicurato* sono riportati nell'Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione e nel Regolamento della *Gestione Separata Fondo Base Sicura*.

Gli effetti del meccanismo di adeguamento sono illustrati nella sezione E che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La *Compagnia* s'impegna a consegnare al *Cliente*, al più tardi al momento in cui questi è informato che il *contratto* è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul Cliente

5.1.1 Costi sui premi

Per l'acquisizione e la gestione amministrativa del *contratto* la *Compagnia* applica, su ciascun versamento, un costo variabile in funzione della fascia di premio in cui ricade il versamento effettuato.

Totale versamenti effettuati	Costo
Fino a 124.999,99 euro	1,50%
Da 125.000,00 euro a 249.999,99 euro	1,00%
Da 250.000,00 euro a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro	0,25%

5.1.2 Costi per riscatto

Per ciascun *riscatto* è previsto un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla *decorrenza* del *contratto* alla *data di richiesta del riscatto*.

	Anni interamente trascorsi	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Costi per riscatto totale e parziale	Meno di un anno	Riscatto non ammesso
	Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 2° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 2° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro
Costo per riscatto programmato	Ogni riscatto programmato è pagato al netto di un costo fisso di 10,00 euro	

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Dal rendimento mensile lordo della *Gestione Separata* (espresso su base annua) viene sottratto un *costo di gestione* costituito dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA espressa su base annua (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE espressa su base annua (percentuale massima applicabile)
1,30%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della <i>Gestione Separata</i> e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente variabile viene applicata nel mese considerato **solo se il rendimento lordo della *Gestione Separata* (espresso su base annua) è superiore al 3,00%**.

Il *costo di gestione* varia in funzione del rendimento lordo della gestione come riportato nella seguente tabella esemplificativa:

Rendimento mensile lordo su base annua	Componente fissa su base annua	Componente variabile massima su base annua	Costo di gestione massimo su base annua
≤ 3,000%	1,30%	0,000%	1,300%
3,500%	1,30%	0,125%	1,425%
4,000%	1,30%	0,250%	1,550%

Le modalità di determinazione della componente variabile del *costo di gestione* prevedono inoltre ulteriori limiti al fine di assicurare che tale componente venga applicata solo se il risultato raggiunto nel mese considerato sia superiore a quello complessivamente raggiunto precedentemente e che sia comunque superiore al valore ottenuto applicando il tasso base dell'1,70% annuo composto.

Per la definizione della componente variabile del *costo di gestione* la *Compagnia* utilizza le seguenti variabili:

- il **capitale convenzionale** che rappresenta il capitale iniziale della *polizza* convenzionalmente pari a 100;
- il **livello di adeguamento del contratto** che rappresenta il valore raggiunto dal capitale convenzionale con i tassi di adeguamento. Si calcola moltiplicando il valore del livello di adeguamento del mese precedente per il *tasso di adeguamento* del mese considerato e sommando al valore del mese precedente (per il primo mese pari a 100) il risultato ottenuto;

- il **livello di base del contratto** che rappresenta il valore minimo del capitale ottenuto con un tasso base dell'1,70% annuo composto. Si calcola moltiplicando il valore del livello di base del *contratto* del mese precedente (per il primo mese pari a 100) per il tasso mensile corrispondente all'1,70% e sommando al valore del mese precedente il risultato ottenuto;
- la **soglia di riferimento del contratto** che rappresenta il valore maggiore tra il livello di base del *contratto* e il più alto livello di adeguamento del *contratto* mai raggiunto fino al mese precedente.

La *Compagnia*, prima di applicare la componente variabile, verifica che il livello di adeguamento raggiunto dal *contratto* in quel mese sia superiore alla soglia di riferimento del *contratto*. Inoltre verifica che l'applicazione della componente variabile nella misura massima non riduca il livello di adeguamento di quel mese al di sotto della soglia di riferimento e in questo caso applica solo parzialmente la componente variabile.

Per facilitare la comprensione del meccanismo si riportano di seguito alcuni esempi numerici che prendono in considerazione un generico mese del *contratto*. Immaginiamo di avere una *polizza* stipulata da circa un anno e mezzo e di aver ottenuto nel mese considerato un rendimento lordo su base annua del 4%.

ESEMPI

► **Caso 1 - Applicazione massima della componente variabile**

- Livello di adeguamento del *contratto* riferito al mese precedente: 105,18
 - Massimo livello di adeguamento del *contratto*: 105,18
 - Livello di base del *contratto* fino alla fine del mese considerato: 103,23
- In questo caso la soglia di riferimento del *contratto* è 105,18

Applicando il livello massimo della componente variabile il *tasso di adeguamento* sarebbe il 2,45% - pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito del *costo di gestione* su base annua (1,55%) costituito dalla componente fissa (1,30%) e dalla componente variabile massima (0,25%).

Il livello di adeguamento del *contratto* sarebbe quindi 105,39 ottenuto applicando il tasso dello 0,2019% (corrispondente mensile del tasso del 2,45% che è espresso su base annua) al livello di adeguamento riferito al mese precedente (105,18).

Essendo il livello di adeguamento del *contratto* (105,39) superiore alla soglia di riferimento (105,18) si verifica la condizione di piena applicabilità della componente variabile e quindi il tasso netto da applicare, per il mese considerato, sarà effettivamente pari al 2,45%.

► **Caso 2 - Applicazione parziale della componente variabile**

- Livello di adeguamento del *contratto* riferito al mese precedente: 103,01
 - Massimo livello di adeguamento del *contratto*: 103,01
 - Livello di base del *contratto* fino alla fine del mese considerato: 103,23
- In questo caso la soglia di riferimento del *contratto* è 103,23

Applicando il livello massimo della componente variabile il *tasso di adeguamento* sarebbe il 2,45% - pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito del *costo di gestione* su base annua (1,55%) costituito dalla componente fissa (1,30%) e dalla componente variabile massima (0,25%).

Il livello di adeguamento del *contratto* sarebbe quindi 103,22 ottenuto applicando il tasso dello 0,2019% (corrispondente mensile del tasso del 2,45% che è espresso su base annua) al livello di adeguamento riferito al mese precedente (103,01).

Essendo il livello di adeguamento del *contratto* (103,22) inferiore alla soglia di riferimento (103,23), non si verificano le condizioni di applicazione massima della componente variabile, che potrà essere applicata soltanto nella misura dello 0,100%, che consente di non far scendere il livello di adeguamento del *contratto* al di sotto della soglia di riferimento.

Il livello di adeguamento del *contratto* sarà pari a 103,23 derivante dall'applicazione per un me-

se del *tasso di adeguamento* 2,60% (rendimento lordo del 4,000% al netto del *costo di gestione* su base annua dell'1,40% di cui componente fissa dell'1,30% e componente variabile applicata nella misura parziale dello 0,100%).

► **Caso 3 - Componente variabile nulla**

- Livello di adeguamento del *contratto* riferito al mese precedente: 102,64
- Massimo livello di adeguamento del *contratto*: 102,64
- Livello di base del *contratto* fino alla fine del mese considerato: 103,23
In questo caso la soglia di riferimento del *contratto* è 103,23

Applicando il livello massimo della componente variabile il *tasso di adeguamento* sarebbe il 2,45% - pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito del *costo di gestione* su base annua (1,55%) costituito dalla componente fissa (1,30%) e dalla componente variabile massima (0,25%).

Il livello di adeguamento del *contratto* sarebbe quindi 102,85 ottenuto applicando il tasso dello 0,2019% (corrispondente mensile del tasso del 2,45% che è espresso su base annua) al livello di adeguamento riferito al mese precedente (102,64).

Essendo il livello di adeguamento del *contratto* inferiore alla soglia di riferimento non si verifica la condizione di applicabilità massima della componente variabile.

La componente variabile non è applicabile neppure in forma parziale poiché il livello di adeguamento del *contratto* resterebbe comunque al di sotto della soglia di riferimento.

Il *tasso di adeguamento* relativo al mese in questione, espresso su base annua, sarà quindi del 2,70%, pari al rendimento mensile lordo (4,000%) diminuito della sola componente fissa del *costo di gestione* (1,30%).

* * *

In questa tabella è indicata la percentuale percepita in media dall'intermediario per ciascuna voce di costo.

QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI		
Costi gravanti sul premio		95,9%
Costi per riscatto		0,0%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata	Componente fissa del costo di gestione	Primi 5 anni dalla decorrenza contrattuale: 46,9% Successivamente: 38,5%
	Componente variabile del costo di gestione	0,0%

I dati della suddetta tabella sono stati stimati sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

6. Sconti

AVVERTENZA: il presente contratto prevede l'applicazione di sconti.

I costi indicati al precedente punto 5.1.1 non vengono applicati qualora il *Cliente*:

- sia titolare di altre polizze Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. **scadute o in scadenza** nei sei mesi precedenti la *data di pagamento* del premio (unico o aggiuntivo). Sono escluse le forme pensionistiche complementari, le polizze temporanee caso morte - anche abbinate a mutui o prestiti - le polizze di rendita immediata o differita, le polizze collettive, le polizze di capitalizzazione con *Cliente* persona giuridica e le polizze per le quali il *Cliente* abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza. L'entità del versamento (unico o aggiuntivo) sulla nuova *polizza* non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto a scadenza. Ciascuna *polizza* scaduta o in scadenza dà diritto a un solo sconto;

- sia *Beneficiario* di polizze Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. In seguito al **decesso dell'Assicurato** e il relativo capitale sia stato pagato nei sei mesi precedenti la *data di pagamento* del premio (unico o aggiuntivo). Sono escluse le forme pensionistiche complementari e i *Beneficiari* persone giuridiche. L'entità del versamento sulla *polizza* non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto. Ciascuna *polizza* liquidata per decesso dell'*Assicurato* dà diritto a un solo sconto per singolo *Beneficiario*.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di applicazione dello sconto si riporta il seguente **esempio**: il titolare di una *polizza* Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. scaduta il 10 marzo o il *Beneficiario* di un capitale derivante dal decesso dell'*Assicurato* di una *polizza* Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. pagato il 10 marzo, usufruiranno dello sconto per il *premio unico* o aggiuntivo pagato entro il 10 settembre.

La *Compagnia* si riserva di verificare che il *Cliente* sia in possesso dei requisiti sopraindicati. Qualora la *Compagnia* riscontrasse che il *Cliente* non era in possesso dei requisiti richiesti, decurerà dal *capitale assicurato* i costi previsti per l'acquisizione e la gestione amministrativa del *contratto* indicati al precedente punto 5.1.1.

Qualora invece la *Compagnia* riscontrasse, anche successivamente al versamento del premio che al *Cliente* non era stato riconosciuto lo sconto previsto pur essendo lo stesso in possesso dei requisiti richiesti, provvederà a ripristinare la corretta situazione della *polizza*.

7. Regime fiscale

I redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sono soggetti a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.

In base alla normativa attualmente vigente, il capitale pagato in caso di decesso dell'*Assicurato* è esente dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del *contratto* e la *decorrenza* delle coperture assicurative si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Riscatto

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza, se l'*Assicurato* è in vita, il *Cliente* può:

- a) estinguere anticipatamente il *contratto*, riscuotendone il *valore di riscatto* totale, pari all'importo maggiore tra:
 - il **capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto**, costituito dai *capitali investiti* adeguati in base ai rendimenti netti della *Gestione Separata* fino alla *data di richiesta del riscatto*, diminuiti degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*;
 - il **capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto**, costituito dai *capitali investiti* diminuiti degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*;
- b) effettuare *riscatti parziali* di almeno 1.000,00 euro ciascuno, mantenendo un capitale rimanente di almeno 2.500,00 euro.

Qualora sia stata attivata l'opzione "*riscatto programmato*", eventuali operazioni di *riscatto parziale* non potranno comunque essere richieste nel periodo 31 dicembre - 20 gennaio di ciascun anno.

I *valori di riscatto* sono pagati al netto dei costi indicati al precedente punto 5.1.2.

Per le modalità di calcolo dei *valori di riscatto*, si rinvia all'Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Il possibile andamento dei *valori di riscatto* è descritto nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione E; i valori riferiti rispetto a quanto inizialmente versato dal *Cliente*, sono contenuti nel Progetto personalizzato.

Il valore di riscatto per effetto dei costi può risultare inferiore ai versamenti effettuati.

Per avere informazioni sui *valori di riscatto* il *Cliente* può rivolgersi al Servizio Clienti al numero +39 02.30.412.412 oppure scrivere ad uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax +39 02.3051.8188
e-mail: servizioclienti@intesasanpaolovita.it

10. Diritto di recesso

Secondo l'articolo 177 del Codice delle assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209/2005), entro 30 giorni dalla sottoscrizione della *polizza* il *Cliente* può recedere dal *contratto* compilando l'apposito modulo presso la *Banca intermediaria* o inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

Il *recesso* libera *Compagnia* e *Cliente* da qualsiasi obbligo derivante dal *contratto* a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della Banca.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di *recesso*, corredata della documentazione completa come indicato nell'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione, la *Compagnia* rimborserà al *Cliente* il premio eventualmente versato.

11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Documentazione

Per procedere a qualsiasi pagamento la *Compagnia* deve ricevere preventivamente i documenti necessari per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e individuare gli aventi diritto.

L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato nell'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.

La *Compagnia* può richiedere anche altri documenti, motivando adeguatamente le ragioni della richiesta.

Pagamenti

La *Compagnia* effettua i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; dopo tale termine, la *Compagnia* è tenuta a riconoscere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Prescrizione

I diritti derivanti dal *contratto* di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).

In assenza di richiesta da parte degli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi dovuti dalla *Compagnia* relativi a diritti derivanti dal *contratto* vengono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

12. Legge applicabile al contratto

Al *contratto* si applica la Legge italiana.

13. Lingua

Il *contratto*, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni inviate in relazione al *contratto* sono redatti in lingua italiana.

14. Reclami

Il *Cliente* può inoltrare per iscritto eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax +39 02.3051.8072
e-mail: ufficioreclami@intesasanpaolovita.it

Se il *Cliente* non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa al reclamo a:

IVASS Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
tel. +39 06.42.133.1
fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla *Compagnia* e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

Per le controversie relative al presente *contratto* gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Prima di procedere con la causa civile, deve essere avviato un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale successivo giudizio.

15. Informativa in corso di contratto

Ogni anno, entro il 1° marzo, la *Compagnia* invia al *Cliente* l'estratto conto della *polizza* aggiornato al 31 dicembre precedente con le seguenti informazioni:

- l'importo del *versamento unico iniziale*, degli eventuali *versamenti aggiuntivi* effettuati sul *contratto* e il valore del capitale, riferiti alla data dell'estratto conto precedente;
- il dettaglio dei versamenti effettuati nell'anno di riferimento;
- il valore dei *riscatti parziali* pagati dalla *Compagnia* nell'anno solare trascorso;
- l'eventuale importo pagato nell'anno con l'opzione "*riscatto programmato*";
- il valore del capitale alla data dell'estratto conto;
- il valore maturato in caso di richiesta di *riscatto* alla data dell'estratto conto;
- i rendimenti finanziari realizzati nel periodo dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura*, i *costi di gestione* e i *tassi di adeguamento*.

16. Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei *contratti* può trovarsi in una situazione di *conflitto di interesse* in relazione ad eventuali rapporti intrattenuti con società del Gruppo Intesa Sanpaolo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una *Compagnia* appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha stipulato con società del Gruppo Intesa Sanpaolo accordi distributivi sulle relative reti di vendita; per effetto di tali accordi il *contratto* è distribuito dalle reti di vendita delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Alla data di redazione di questa Nota Informativa, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha scelto di affidare la gestione di "*Fondo Base Sicura*" a Eurizon Capital SGR S.p.A., primaria Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, ferma restando peraltro la pos-

sibilità di provvedere anche a una sua gestione diretta.

La *Compagnia* si riserva comunque la facoltà di cambiare il Gestore a favore di una diversa Società di Gestione del Risparmio qualora la gestione del *conflitto di interesse* lo renda necessario. Nell'ambito della politica di investimento relativa alla *Gestione Separata*, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli *Assicurati* ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della *Gestione Separata*.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile *conflitto di interessi*, opera in modo da non recare danno ai *Clienti* e si impegna ad ottenere per i *Clienti* stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una combinazione predefinita di premio e durata.

Di seguito vengono illustrati gli sviluppi del capitale e dei *valori di riscatto*. Questi sono riportati al lordo degli oneri fiscali e calcolati sulla base di due diversi valori:

- A** il *tasso di rendimento minimo garantito*, previsto dal contratto, in caso di liquidazione per *riscatto* o per decesso;
- B** un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito con Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e pari, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, al 4,00%. Sottraendo da questo tasso il *costo di gestione*, costituito da una parte fissa e da una variabile come indicato al precedente punto 5.2, si ottiene il rendimento riconosciuto alla *polizza* (*tasso di adeguamento*).

I valori sviluppati in base al *tasso di rendimento minimo garantito* rappresentano le prestazioni certe che la *Compagnia* è tenuta a pagare in caso di *riscatto* o di decesso dell'*Assicurato* in base alle Condizioni di Assicurazione. Questi valori non tengono conto degli eventuali maggiori rendimenti della *Gestione Separata*.

I valori sviluppati in base al rendimento stabilito con Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo la *Compagnia*. Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo illustrate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi da queste ipotesi di rendimento.

Per i due suddetti valori vengono rappresentati due scenari di sviluppo:

- **nuovo investimento**: sviluppo elaborato con l'applicazione dei costi sui premi indicati al precedente punto 5.1.1;
- **reinvestimento**: sviluppo elaborato senza l'applicazione dei costi sui premi secondo quanto specificato al precedente punto 6.

NOTA BENE. Le prestazioni contrattuali sono indipendenti da età e sesso dell'*Assicurato*.

Gli sviluppi che seguono sono stati elaborati esclusivamente sulla base del *versamento unico iniziale* senza ipotizzare ulteriori versamenti o riscatti.

Tutti i valori sono espressi in euro.

A SVILUPPO CON TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

A.1 Nuovo investimento

Decorrenza del contratto ipotetica	01/06/2014
Durata del contratto	vita intera
Versamento unico iniziale	15.000,00 euro
Capitale investito (versamento unico iniziale al netto dei costi)	14.775,00 euro

I tassi di rendimento minimo garantito sul capitale assicurato sono:

- in caso di decesso dell'Assicurato **1,00% annuo composto**
- in caso di riscatto **0,00%**

Versamento unico iniziale del 01/06/2014 euro 15.000,00

Data di adeguamento annuo	Capitale adeguato	Valore di riscatto ¹	Capitale in caso di decesso ²
31/12/2014	–	Riscatto non ammesso	15.000,00
31/12/2015	–	14.479,50	15.009,21
31/12/2016	–	14.627,25	15.159,30
31/12/2017	–	14.627,25	15.310,89
31/12/2018	–	14.627,25	15.464,00
31/12/2019	–	14.745,00	15.618,64
31/12/2020	–	14.745,00	15.774,83
31/12/2021	–	14.745,00	15.932,58
31/12/2022	–	14.745,00	16.091,91
31/12/2023	–	14.745,00	16.252,83
31/12/2024	–	14.745,00	16.415,36
31/12/2025	–	14.745,00	16.579,51
31/12/2026	–	14.745,00	16.745,31
31/12/2027	–	14.745,00	16.912,76
31/12/2028	–	14.745,00	17.081,89

1. È possibile richiedere il *riscatto* dopo almeno un anno dalla data di *decorrenza* del contratto. **L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.** Come evidenziato dalla tabella, sulla base del solo rendimento minimo garantito, per l'applicazione dei costi sul *valore di riscatto* come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione, non si recupera il premio versato.
2. Il capitale pagato in caso di decesso non può risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati sino al decesso dell'Assicurato, riproporzionati in caso di eventuali riscatti.

A.2 Reinvestimento

Decorrenza del contratto ipotetica

01/06/2014

Durata del contratto

vita intera

Versamento unico iniziale

15.000,00 euro

Capitale investito

15.000,00 euro

I tassi di rendimento minimo garantito sul capitale assicurato sono:

• in caso di decesso dell'Assicurato

1,00% annuo composto

• in caso di riscatto

0,00%

Versamento unico
iniziale
del 01/06/2014
euro 15.000,00

Data di adeguamento annuo	Capitale adeguato	Valore di riscatto ¹	Capitale in caso di decesso ²
31/12/2014	–	Riscatto non ammesso	15.086,90
31/12/2015	–	14.700,00	15.237,77
31/12/2016	–	14.850,00	15.390,15
31/12/2017	–	14.850,00	15.544,05
31/12/2018	–	14.850,00	15.699,49
31/12/2019	–	14.970,00	15.856,48
31/12/2020	–	14.970,00	16.015,04
31/12/2021	–	14.970,00	16.175,19
31/12/2022	–	14.970,00	16.336,94
31/12/2023	–	14.970,00	16.500,31
31/12/2024	–	14.970,00	16.665,31
31/12/2025	–	14.970,00	16.831,96
31/12/2026	–	14.970,00	17.000,28
31/12/2027	–	14.970,00	17.170,28
31/12/2028	–	14.970,00	17.341,98

1. È possibile richiedere il *riscatto* dopo almeno un anno dalla data di *decorrenza* del contratto. **L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.** Come evidenziato dalla tabella, sulla base del solo rendimento minimo garantito, per l'applicazione dei costi sul *valore di riscatto* come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione, non si recupera il premio versato.
2. Il capitale pagato in caso di decesso non può risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati sino al decesso dell'Assicurato, riproporzionati in caso di eventuali riscatti.

B SVILUPPO CON IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

B.1 Nuovo investimento

<i>Decorrenza del contratto</i> ipotetica	01/06/2014
<i>Durata del contratto</i>	vita intera
<i>Versamento unico iniziale</i>	15.000,00 euro
<i>Capitale investito (versamento unico iniziale al netto dei costi)</i>	14.775,00 euro

Rendimento finanziario su base annua	4,00%
Costo di gestione su base annua	1,55%
• componente fissa	1,30%
• componente variabile ¹	0,25%

Tasso di adeguamento su base annua²	2,45%
---	--------------

Versamento unico iniziale del 01/06/2014 euro 15.000,00

Data di adeguamento annuo	Capitale adeguato	Valore di riscatto ³	Capitale in caso di decesso
31/12/2014	14.984,09	Riscatto non ammesso	15.000,00
31/12/2015	15.351,20	15.038,66	15.345,57
31/12/2016	15.727,30	15.564,32	15.721,54
31/12/2017	16.112,62	15.945,64	16.106,71
31/12/2018	16.507,38	16.336,31	16.501,32
31/12/2019	16.911,81	16.875,61	16.905,61
31/12/2020	17.326,15	17.289,79	17.319,79
31/12/2021	17.750,64	17.714,13	17.744,13
31/12/2022	18.185,53	18.148,86	18.178,86
31/12/2023	18.631,08	18.594,24	18.624,24
31/12/2024	19.087,54	19.050,54	19.080,54
31/12/2025	19.555,18	19.518,01	19.548,01
31/12/2026	20.034,28	19.996,93	20.026,93
31/12/2027	20.525,12	20.487,59	20.517,59
31/12/2028	21.027,99	20.990,27	21.020,27

1. La componente variabile è pari, su base annua, al 25% della differenza - se positiva - tra il rendimento lordo della *Gestione Separata* e il tasso di riferimento del 3,00%. Nel progetto tale componente è costante, coerentemente con un *tasso di rendimento* annuo costante.
2. Il capitale adeguato è calcolato applicando il *tasso di adeguamento* del 2,45%. In caso di *riscatto* o di decesso invece il tasso applicato nel mese di liquidazione è pari al 2% annuo composto, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Questo determina una differenza tra il "*Valore di riscatto*/Capitale in caso di decesso" e il "Capitale adeguato".
3. È possibile richiedere il *riscatto* dopo almeno un anno dalla data di *decorrenza del contratto*; al *valore di riscatto* viene applicato un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla *decorrenza del contratto* alla *data di richiesta del riscatto*, come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione.

B.2 Reinvestimento

<i>Decorrenza del contratto</i> ipotetica	01/06/2014
<i>Durata del contratto</i>	vita intera
<i>Versamento unico iniziale</i>	15.000,00 euro
<i>Capitale investito</i>	15.000,00 euro

Rendimento finanziario su base annua	4,00%
Costo di gestione su base annua	1,55%
• componente fissa	1,30%
• componente variabile ¹	0,25%

Tasso di adeguamento su base annua²	2,45%
---	--------------

Versamento unico
iniziale
del 01/06/2014
euro 15.000,00

Data di adeguamento annuo	Capitale adeguato	Valore di riscatto ³	Capitale in caso di decesso
31/12/2014	15.212,27	Riscatto non ammesso	15.206,69
31/12/2015	15.584,97	15.267,67	15.579,25
31/12/2016	15.966,80	15.801,34	15.960,95
31/12/2017	16.357,99	16.188,47	16.351,99
31/12/2018	16.758,76	16.585,09	16.752,61
31/12/2019	17.169,35	17.133,05	17.163,05
31/12/2020	17.590,00	17.553,55	17.583,55
31/12/2021	18.020,96	17.984,35	18.014,35
31/12/2022	18.462,47	18.425,70	18.455,70
31/12/2023	18.914,80	18.877,86	18.907,86
31/12/2024	19.378,21	19.341,11	19.371,11
31/12/2025	19.852,98	19.815,69	19.845,69
31/12/2026	20.339,38	20.301,92	20.331,92
31/12/2027	20.837,69	20.800,05	20.830,05
31/12/2028	21.348,21	21.310,38	21.340,38

1. La componente variabile è pari, su base annua, al 25% della differenza - se positiva - tra il rendimento lordo della *Gestione Separata* e il tasso di riferimento del 3,00%. Nel progetto tale componente è costante, coerentemente con un *tasso di rendimento* annuo costante.
2. Il capitale adeguato è calcolato applicando il *tasso di adeguamento* del 2,45%. In caso di *riscatto* o di decesso invece il tasso applicato nel mese di liquidazione è pari al 2% annuo composto, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Questo determina una differenza tra il "Valore di riscatto/Capitale in caso di decesso" e il "Capitale adeguato".
3. È possibile richiedere il *riscatto* dopo almeno un anno dalla data di *decorrenza* del *contratto*; al *valore di riscatto* viene applicato un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla *decorrenza* del *contratto* alla *data di richiesta del riscatto*, come dettagliato nelle Condizioni di Assicurazione.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Luigi Maranzana





INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

**Condizioni
di Assicurazione**

Sommario

Articolo 1	Il contratto: inizio, decorrenza e durata	pag. 1
Articolo 2	I versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi)	pag. 1
Articolo 3	I costi sui versamenti	pag. 1
Articolo 4	Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)	pag. 2
Articolo 5	La prestazione assicurata	pag. 2
Articolo 6	L'adeguamento del capitale assicurato	pag. 3
Articolo 7	Le opzioni	pag. 4
Articolo 8	I Beneficiari	pag. 4
Articolo 9	Il riscatto	pag. 4
Articolo 10	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	pag. 5
Articolo 11	Area Clienti	pag. 7
Articolo 12	La cessione e il pegno	pag. 7
Articolo 13	I prestiti	pag. 7
Articolo 14	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag. 7
Articolo 15	Le imposte	pag. 7
Articolo 16	Le norme di riferimento	pag. 7
Articolo 17	Procedimento di mediazione e foro competente	pag. 7
	Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”	pag. 8

Articolo 1

Il contratto: inizio, decorrenza e durata

La conclusione del *contratto* coincide con il momento della sottoscrizione della *polizza*, già firmata dalla *Compagnia*, da parte del *Contraente* (ossia il *Cliente* titolare del *contratto*).

Il versamento del premio da parte del *Cliente* segna la *decorrenza* del *contratto*; è possibile posticipare il pagamento del premio e quindi la *decorrenza* fino a 30 giorni dopo la sottoscrizione.

Gli effetti del *contratto* decorrono dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

Per poter sottoscrivere il *contratto* l'*Assicurato* (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il *contratto*) alla *decorrenza* non deve aver ancora compiuto il 91° anno di età. Se il *contratto* è stipulato da una persona fisica, il *Cliente* e l'*Assicurato* devono coincidere.

Il *contratto* è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'*Assicurato*. Il *Cliente* comunque, trascorso almeno un anno dalla *decorrenza* del *contratto*, se l'*Assicurato* è in vita, può richiedere il pagamento parziale o totale del *valore di riscatto*, estinguendo in quest'ultimo caso il *contratto*.

Articolo 2

I versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi)

1. Versamento unico iniziale

La *Compagnia* garantisce le prestazioni indicate al successivo Articolo 5 a fronte di un *versamento unico iniziale* (*premio unico*) non inferiore a 2.500,00 euro.

2. Versamenti aggiuntivi

Trascorsi 30 giorni dalla *decorrenza* e per tutta la durata del *contratto*, purché l'*Assicurato* alla *data di pagamento* del premio sia in vita e non abbia ancora compiuto il 91° anno di età, il *Cliente* può effettuare *versamenti aggiuntivi* di almeno 1.000,00 euro ciascuno.

Il *versamento aggiuntivo* produce i suoi effetti a partire dalla *data di pagamento* indicata nel modulo sottoscritto dal *Cliente* presso la *Banca intermediaria*.

3. Limiti

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella *Gestione Separata Fondo Base Sicura* per un unico *Cliente* o più *Clienti* collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro.

Per "premio attivo" si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso *Cliente*, o da più *Clienti* collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati

alla medesima *Gestione Separata*, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la *Compagnia* riscontrasse il superamento del limite previsti riserva di restituire al *Cliente*, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla *data del pagamento*.

Articolo 3

I costi sui versamenti

1. Costi

A ciascun versamento la *Compagnia* applica, per l'acquisizione e la gestione amministrativa del *contratto*, un costo variabile in base alle fasce di premio, descritte nella seguente tabella, in cui ricade il versamento effettuato:

Totale versamenti effettuati	Costi
fino a 124.999,99 euro	1,50%
da 125.000,00 euro a 249.999,99 euro	1,00%
da 250.000,00 euro a 499.999,99 euro	0,50%
da 500.000,00 euro	0,25%

Ciascun versamento (*premio unico* ed eventuali *versamenti aggiuntivi*) al netto dei costi applicati se previsti, costituisce il relativo *capitale investito*.

2. Agevolazioni su polizze (sconti)

I costi indicati al precedente paragrafo 1 non vengono applicati qualora il *Cliente*:

- sia titolare di altre polizze Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. **scadute o in scadenza** nei sei mesi precedenti la *data di pagamento* del premio (unico o aggiuntivo). Sono escluse le forme pensionistiche complementari, le polizze temporanee caso morte - anche abbinate a mutui o prestiti - le polizze di rendita immediata o differita, le polizze collettive, le polizze di capitalizzazione con *Cliente* persona giuridica e le polizze per le quali il *Cliente* abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza. L'entità del versamento (unico o aggiuntivo) sulla nuova *polizza* non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto a scadenza. Ciascuna *polizza* scaduta o in scadenza dà diritto a un solo sconto;
- sia *Beneficiario* di polizze Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. in seguito al **decesso dell'Assicurato** e il relativo capitale sia stato pagato nei sei mesi precedenti la *data di pagamento* del premio (unico o ag-

giuntivo). Sono escluse le forme pensionistiche complementari e i *Beneficiari* persone giuridiche. L'entità del versamento sulla *polizza* non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto. Ciascuna *polizza* liquidata per decesso dell'*Assicurato* dà diritto a un solo sconto per singolo *Beneficiario*.

La *Compagnia* si riserva di verificare che il *Cliente* sia in possesso dei requisiti sopraindicati.

Qualora la *Compagnia* riscontrasse che il *Cliente* non era in possesso dei requisiti richiesti, decurrerà dal *capitale assicurato* i costi previsti per l'acquisizione e la gestione amministrativa del *contratto* indicati al precedente paragrafo 1.

Qualora invece la *Compagnia* riscontrasse, anche successivamente al versamento del premio che al *Cliente* non era stato riconosciuto lo sconto previsto pur essendo lo stesso in possesso dei requisiti richiesti, provvederà a ripristinare la corretta situazione della *polizza*.

Articolo 4

Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)

1. Tempo utile: 30 giorni

Il *Cliente* può recedere dal *contratto* entro 30 giorni dalla sottoscrizione della *polizza*:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso la *Banca intermediaria*;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione polizze - Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e *Cliente* sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di *recesso* (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della Banca.

3. Rimborso dei versamenti

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di *recesso*, corredata della documentazione completa di cui all'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione, la *Compagnia* rimborserà al *Cliente* il premio eventualmente versato.

Articolo 5

La prestazione assicurata

1. Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

La *Compagnia* si impegna a pagare ai *Beneficiari*

designati dal *Cliente* l'importo maggiore tra il *capitale assicurato* alla data di comunicazione di decesso e il *capitale minimo garantito* alla stessa data. In particolare:

- il **capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso** è costituito dalla somma dei *capitali investiti* ciascuno adeguato fino alla data di comunicazione di decesso in base ai rendimenti ottenuti dalla *Gestione Separata Fondo Base Sicura*, al netto del *costo di gestione*, diminuita degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*. Per ulteriori dettagli sull'adeguamento del *capitale assicurato* si rimanda al successivo Articolo 6.

- Il **capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso** è costituito dalla somma dei *capitali investiti* ciascuno rivalutato in base al *tasso di rendimento minimo garantito* fino alla data di comunicazione di decesso, diminuita degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

Il *tasso di rendimento minimo garantito* e le relative modalità di attribuzione sono descritti al successivo paragrafo 2.

Il capitale pagato in caso di decesso dell'*Assicurato* non potrà comunque risultare inferiore al totale dei versamenti effettuati sul *contratto* con *data di pagamento* antecedente alla data di morte dell'*Assicurato*, diminuito degli effetti di eventuali *riscatti parziali e/o programmati*.

Nell'eventualità che sia stata attivata l'opzione "*riscatto programmato*", per determinare il capitale in caso di decesso dell'*Assicurato* verrà incluso anche l'importo del "*riscatto programmato*" maturato ma non ancora erogato.

Per "data di comunicazione di decesso" si intende la data in cui la *Compagnia* riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano l'avvenuto decesso dell'*Assicurato*:

- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.

Il capitale in caso di decesso viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato*.

2. Tasso di rendimento minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato

Il *tasso di rendimento minimo garantito*, necessario per calcolare il *capitale minimo garantito* riconosciuto in caso di decesso dell'*Assicurato*, è pari all'1,00% annuo composto su tutti i *capitali investiti*.

Articolo 6

L'adeguamento del capitale assicurato

1. Adeguamento del capitale assicurato

Le prestazioni del *contratto* sono collegate a una *Gestione Separata*, distinta dalle altre attività della *Compagnia*, denominata *Fondo Base Sicura* (di seguito per brevità anche solo "*Gestione Separata*").

Al *capitale assicurato* viene riconosciuto un *tasso di adeguamento* che è pari al rendimento della *Gestione Separata* al netto del *costo di gestione*.

Il *capitale assicurato* viene adeguato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispondente *tasso di adeguamento* mensile espresso su base annua (capitalizzazione progressiva).

Il *capitale assicurato* adeguato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al *Cliente*.

Il primo anno i *tassi di adeguamento* si applicano al *capitale investito* a partire dalla data di *decorrenza* fino al 31 dicembre in proporzione al tempo trascorso (in *pro-rata temporis*).

Successivamente i *tassi di adeguamento* si applicano per un anno intero (1° gennaio - 31 dicembre) a partire dal *capitale assicurato* al 31 dicembre precedente.

In caso di *versamenti aggiuntivi*, i *tassi di adeguamento* si applicano, sui singoli *capitali investiti*, dalla *data di pagamento* al 31 dicembre (in *pro-rata temporis*) e successivamente per anni interi.

2. Adeguamento del capitale in caso di decesso dell'Assicurato, riscatto totale o parziale

In caso di *riscatto totale*, *riscatto parziale* oppure di decesso dell'Assicurato, l'adeguamento del *capitale assicurato* viene calcolato per il periodo trascorso dal 31 dicembre precedente fino alla *data di richiesta del riscatto* o di comunicazione di decesso (di seguito *data-evento*) applicando i *tassi di adeguamento* come definiti al precedente paragrafo 1. Il calcolo in *pro-rata temporis* viene effettuato, a partire dalla *data del pagamento*, anche sui *capitali investiti* con eventuali *versamenti aggiuntivi* effettuati in tale periodo.

Nelle ipotesi di seguito elencate invece si applica un *tasso fisso* del 2% annuo composto:

- quando la *data-evento* cade nel mese di gennaio, il *tasso fisso* si applica dall'inizio di tale mese fino alla *data-evento*.

Per gli altri mesi:

- quando la *data-evento* cade dopo il 19 del mese il *tasso fisso* si applica dall'inizio del mese fino alla *data-evento*;
- quando invece la *data-evento* cade nei primi 19 giorni del mese il *tasso fisso* si applica dall'inizio del mese fino alla *data-evento* e per l'intero mese antecedente.

3. Determinazione del tasso di adeguamento

Ogni mese viene calcolato il rendimento mensile

della *Gestione Separata*, espresso su base annua, realizzato nel mese solare precedente.

Il *tasso di adeguamento*, espresso su base annua, si ottiene sottraendo dal rendimento della *Gestione Separata* il *costo di gestione* (espresso su base annua).

Il *tasso di adeguamento* così definito viene applicato mensilmente al *capitale assicurato*.

Il *tasso di adeguamento* applicato in un dato mese può assumere anche valore negativo, determinando un decremento del *capitale assicurato*.

Il *costo di gestione* (espresso su base annua) è costituito dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE (percentuale massima applicabile)
1,30% (espressa su base annua)	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della <i>Gestione Separata</i> e il tasso di riferimento del 3,00% (espressi su base annua)

La componente variabile viene applicata nel mese considerato **solo se il rendimento lordo della *Gestione Separata* (espresso su base annua) è superiore al 3,00%**.

Per la definizione della componente variabile del *costo di gestione* la *Compagnia* utilizza le seguenti variabili:

- il **capitale convenzionale** che rappresenta il capitale iniziale della *polizza* convenzionalmente pari a 100;
- il **livello di adeguamento del contratto** che rappresenta il valore raggiunto dal capitale convenzionale con i *tassi di adeguamento*. Si calcola moltiplicando il valore del livello di adeguamento del mese precedente per il *tasso di adeguamento* del mese considerato e sommando al valore del mese precedente (per il primo mese pari a 100) il risultato ottenuto;
- il **livello di base del contratto** che rappresenta il valore minimo del capitale ottenuto con un *tasso base* dell'1,70% annuo composto. Si calcola moltiplicando il valore del livello di base del *contratto* del mese precedente (per il primo mese pari a 100) per il tasso mensile corrispondente all'1,70% e sommando al valore del mese precedente il risultato ottenuto;
- la **soglia di riferimento del contratto** che rappresenta il valore maggiore tra il livello di base del *contratto* e il più alto livello di adeguamento del *contratto* mai raggiunto fino al mese precedente.

La *Compagnia*, prima di applicare la componente variabile, verifica che il livello di adeguamento raggiunto dal *contratto* in quel mese sia superiore alla soglia di riferimento del *contratto*.

L'applicazione della componente variabile non può comunque portare il valore del livello di adeguamento del *contratto* al di sotto del valore della soglia di

riferimento del *contratto*. Ove necessario, la misura della componente variabile sarà quindi ridotta al fine di rispettare tale principio.

Articolo 7 Le opzioni

Riscatto programmato

1. Descrizione

Alla sottoscrizione del *contratto* e purché il **versamento unico iniziale non sia inferiore a 20.000,00 euro**, il *Cliente* può chiedere l'attivazione dell'opzione "*riscatto programmato*", con la quale la *Compagnia* si impegna a pagare, una volta all'anno un importo equivalente ad una percentuale della somma dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre precedente la *data del pagamento*.

La percentuale rimarrà sempre fissa per tutta la durata dell'opzione e potrà essere, a scelta del *Cliente*, pari al 2% o al 3%.

2. Modalità di pagamento

I *riscatti programmati* sono calcolati il 20 gennaio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di *decorrenza*.

A ciascun pagamento, la *Compagnia* applica un costo fisso di 10,00 euro, più l'imposta di legge.

3. Modifiche e revoca

L'opzione si disattiva automaticamente se al 31 dicembre il **capitale assicurato**, al netto dell'importo del "*riscatto programmato*" da pagare al successivo 20 gennaio, **risulta inferiore a 10.000,00 euro**.

Il *Cliente* ha comunque la facoltà di **interrompere volontariamente** il piano di *riscatti programmati* tramite richiesta scritta che dovrà pervenire alla *Compagnia* entro il 20 novembre appena precedente la *data di pagamento* del "*riscatto programmato*".

A seguito dell'interruzione automatica o su richiesta del *Cliente*, il piano di *riscatti programmati* **non potrà più essere riattivato**.

Per tutta la durata dell'opzione, solo per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre di ciascun anno e il 20 gennaio successivo, non sarà possibile effettuare *riscatti parziali*.

Articolo 8 I Beneficiari

1. Designazione del Beneficiario

Il *Cliente* indica nella *polizza* un *Beneficiario* - o più *Beneficiari* - cioè la persona a cui la *Compagnia* eroga la prestazione in caso di decesso dell'*Assicurato*. Ai sensi dell'Articolo 1921 del Codice Civile, in un *contratto* di assicurazione sulla vita, il *Cliente* può

revocare e/o modificare il *Beneficiario* in qualsiasi momento tranne:

- quando il *Cliente* e il *Beneficiario* hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In tali ipotesi, pertanto, il *riscatto totale o parziale*, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del *contratto* potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del *Beneficiario*;
- dopo la morte del *Cliente*;
- dopo che, verificatosi l'evento, il *Beneficiario* ha comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

Si precisa che il *Beneficiario* dei *riscatti programmati* può essere esclusivamente il *Cliente* stesso.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del *Beneficiario* devono essere comunicate per iscritto alla *Compagnia*, direttamente a mezzo posta o tramite la *Banca intermediaria*, oppure disposte per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della *polizza*. In caso di inefficacia della designazione disposta dal *Cliente* rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.

3. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un *contratto* di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Cliente*, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario. In caso di pluralità dei *Beneficiari*, la *Compagnia* provvederà a liquidare la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Cliente*.

Articolo 9 Il riscatto

1. Termini

Trascorso almeno un anno dalla **decorrenza del contratto**, se l'*Assicurato* è in vita, il *Cliente* può richiedere il pagamento totale o parziale del **valore di riscatto**.

2. Riscatto totale

In caso di *riscatto totale*, la *Compagnia* si impegna a pagare al *Cliente* l'importo maggiore tra il **capitale assicurato** alla *data di richiesta del riscatto* e il **capitale minimo garantito** alla stessa data. In particolare:

- il **capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto** è costituito dalla somma dei **capitali investiti** ciascuno adeguato fino alla *data di richiesta del riscatto* in base ai rendimenti ottenuti dalla *Ge-*

stione Separata Fondo Base Sicura, al netto del costo di gestione, diminuita degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o programmati.

Per ulteriori dettagli sull'adeguamento del capitale assicurato si rimanda al precedente Articolo 6.

- Il **capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto** è costituito dalla somma dei capitali investiti fino alla data di richiesta del riscatto, diminuita degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o programmati.

Il tasso di rendimento minimo garantito e le relative modalità di attribuzione sono descritti al successivo paragrafo 5.

Al capitale sopra definito vengono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4. A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

3. Riscatto parziale

Il Cliente può richiedere il riscatto parziale se:

- l'importo riscattato è almeno di 1.000,00 euro;
- il capitale rimanente è di almeno 2.500,00 euro.

All'importo riscattato vengono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4.

Qualora sia stata attivata l'opzione "riscatto programmato", eventuali operazioni di riscatto parziale non potranno comunque essere richieste nel periodo 31 dicembre - 20 gennaio di ciascun anno.

A seguito del riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la parte residua.

4. Costi

Come indicato nella tabella, all'importo riscattato è applicato un costo variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto.

A questo costo vanno aggiunte le eventuali imposte previste dalla legge.

	Anni interamente trascorsi	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Costi per riscatto totale e parziale	Meno di un anno	Riscatto non ammesso
	Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 2° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 2° anniversario del contratto fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro

5. Tasso di rendimento minimo garantito in caso di riscatto

Il tasso di rendimento minimo garantito è pari allo 0% su tutti i capitali investiti. Il capitale minimo garantito è quindi costituito dalla somma dei capitali investiti fino alla data di richiesta del riscatto diminuita della parte di capitale corrispondente ad eventuali riscatti parziali e/o programmati.

Articolo 10

I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La Compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafo 2 e 3. Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, tali indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i pagamenti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale, riscatto parziale o riscatto programmato, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al Cliente (se il Cliente è persona fisica) o all'azienda (se il Cliente è persona giuridica).

La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

RECESSO

- Comunicazione firmata dal *Cliente* (se il *Cliente* è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il *Cliente* è persona giuridica), inoltrata con le modalità indicate all'Articolo 4;
- originale del *contratto* con eventuali appendici (Copia *Cliente*).

RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- Richiesta firmata dal *Cliente* (se il *Cliente* è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il *Cliente* è persona giuridica);
- originale del *contratto* con eventuali appendici (solo in caso di *riscatto totale*).

DECESSO DELL'ASSICURATO

- Comunicazione del decesso dell'*Assicurato* contenente la richiesta di pagamento firmata da ciascun *Beneficiario*;
- certificato di morte dell'*Assicurato* con indicazione della data di nascita;
- in presenza di dati sensibili relativi ai *Beneficiari* (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato a *Beneficiari* minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della *Compagnia* da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione non testamentaria:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che l'*Assicurato* sia deceduto senza lasciare testamento indicante, qualora risultino *Beneficiari* della *polizza*, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'*Assicurato* (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione testamentaria:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che l'*Assicurato* sia deceduto lasciando uno o più testamenti indicante che i testamenti sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati, riportando l'elenco di tutti gli eredi testamentari dell'*Assicurato*, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica dei testamenti, completa del loro verbale di pubblicazione.

PEGNO

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate, escluso il *recesso* ai sensi dell'Articolo 4 "Il *recesso* (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)" richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

SMARRIMENTO DEL CONTRATTO

Qualora vada perso l'originale contrattuale, per tutte le liquidazioni ad eccezione del *recesso*, sarà sufficiente consegnare alla *Compagnia* una dichiarazione di smarrimento; in caso di *recesso* dovrà invece essere consegnata alla *Compagnia* copia della denuncia di smarrimento dell'originale del *documento di polizza*.

ULTERIORI DOCUMENTI NECESSARI

Per tutti i pagamenti della *Compagnia* è richiesto il codice fiscale dei *Beneficiari*.

Per tutti i pagamenti della *Compagnia*, escluso il caso di sinistro, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla *Compagnia* stessa, è richiesta copia del documento d'identità del *Cliente*; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il *Cliente* è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

In caso di sinistro, è richiesta copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i *Beneficiari*, sia nel caso in cui la richiesta pervenga direttamente alla *Compagnia* stessa, sia che essa pervenga alla *Compagnia* tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il *Beneficiario* è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

RICHIESTE MOTIVATE DI ALTRI DOCUMENTI

La *Compagnia* si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulta necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal *contratto* di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).

La *Compagnia* è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Articolo 11 Area Clienti

Intesa Sanpaolo Vita mette a disposizione all'interno del proprio sito internet l'Area Clienti, un'area riservata ai *Clienti* della *Compagnia*. All'interno dell'Area Clienti sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il Fascicolo Informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il *valore di riscatto* (ove previsto), oltre ad ogni altra informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del *Cliente*.

L'accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite dei codici di accesso inviati direttamente dalla *Compagnia*, su richiesta dell'interessato, all'indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.

I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

Articolo 12 La cessione e il pegno

1. Facoltà del Cliente

Il *Cliente* può dare il *contratto* in pegno, ma non può cederlo ad altri.

2. Efficacia

L'atto di pegno diventa efficace quando la *Compagnia* prende nota sulla *polizza* o sull'appendice ad essa allegata dell'avvenuta costituzione in pegno.

3. Assenso scritto

Nel caso in cui il *contratto* sia stato dato in pegno, per richiedere il *riscatto* è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Articolo 13 I prestiti

Questo *contratto* non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 14 La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla *Compagnia* al *Cliente* o al *Beneficiario* non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specifi-

camente indicati dalla Legge (Articolo 1923 del Codice Civile).

Articolo 15 Le imposte

Le imposte relative a questo *contratto* sono a carico del *Cliente*, del *Beneficiario*, o degli aventi diritto.

Articolo 16 Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo *contratto*, valgono le norme della Legge italiana.

Articolo 17 Procedimento di mediazione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente *contratto* devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche - che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente - da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del *Cliente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal *contratto*.

La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso uno dei seguenti recapiti:

- **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**
Ufficio Affari Legali e Societari
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
- **e-mail: intesasnpaolovita@legalmail.it**
- **fax +39 02.3051.8173**

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente *contratto* è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Cliente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal *contratto*.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione del “Fondo Base Sicura” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Articolo 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” realizzato nel mese solare immediatamente precedente.

I tassi medi di rendimento, relativi al periodo annuale e ai periodi mensili sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi

ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo Base Sicura” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati

principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi, o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo Base Sicura". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Articolo 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si

impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, per perseguire l'interesse dei Contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" con altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i Contraenti, le relative attività finanziarie della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" presso la Gestione Separata derivante dall'operazione di scissione o fusione, dandone preventiva comunicazione ai Contraenti.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'Articolo 5 del presente Regolamento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.



INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali**

(Informativa aggiornata al 1° gennaio 2013)

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa - nella sua qualità di "Interessato" (*Contrante e/o Assicurato*) - circa l'utilizzo dei dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari¹, che la riguardano e sui suoi diritti.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato, anche sensibile, necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi² legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito dell'attività della Società per le seguenti finalità:

- a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale³;
- b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo⁴;
- c) con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le "**Attività Promo-Commerciali**"). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze.

Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, oltre che dalla Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio, (vii) SMS/ MMS e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c).

5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza⁵, ad altri soggetti⁶ del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero (anche al di fuori dell'Unione Europea)⁷ - come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l'eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell'Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale.

b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) - ovvero le Attività Promo-Commerciali sopra definite - i suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.), a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasanpaolovita.it) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaolovita.it.

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. UTILIZZO DATI DEL CONTRAENTE DI POLIZZA PER FINALITÀ COMMERCIALI

La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. beneficiario, terzo pagatore, titolare effettivo, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b)).

7. RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa, per quanto direttamente applicabile e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell'Interessato qualora quest'ultimo sia incapace di agire.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'Articolo 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, 268 - 10154. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy, Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaolovita.it.

1. L'Articolo 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso Articolo 4 comma 1, lett. e) definisce giudiziari, ad esempio, i dati inerenti al casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
2. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.
3. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore.
4. Ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale; la regolamentazione IVASS richiede la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto.
5. Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell'Articolo 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.
6. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
7. A titolo esemplificativo i suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea per motivi inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).



INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Glossario

Anniversario del contratto

Definisce ciascuna annualità di polizza e coincide con ciascuna ricorrenza annua della data di decorrenza.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.

Banca intermediaria (o intermediario)

È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa e consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Beneficiario (o Beneficiari)

È la persona fisica o giuridica, che viene indicata in polizza dal Cliente, alla quale la Compagnia paga la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Capitale assicurato

È il capitale acquisito con il versamento unico iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi ove previsti, adeguato in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Fondo Base Sicura - al netto del costo di gestione - diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali e/o programmati.

Capitale investito (o capitali investiti)

È il capitale che rappresenta la base per determinare le prestazioni del contratto; il capitale investito è pari a ciascun versamento effettuato (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), al netto dei costi applicati ove previsti.

Capitale minimo garantito

È l'importo minimo che la Compagnia garantisce in sede di liquidazione in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato e viene determinato applicando il tasso di rendimento minimo garantito previsto dal contratto per ciascun evento.

Capitalizzazione progressiva

Rappresenta il meccanismo di applicazione dei singoli tassi di adeguamento dalla decorrenza fino alla fine di ogni mese solare considerato.

Cliente

È il titolare del contratto ovvero il Contraente.

Compagnia

È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento unico iniziale alla Compagnia. Se persona fisica deve sempre coincidere con l'Assicurato.

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.

Costo di acquisizione e amministrazione

È l'importo che copre le spese di emissione e la gestione amministrativa del contratto ed è applicato dalla Compagnia in percentuale su ogni versamento. Varia in base al totale dei versamenti effettuati.

Costo di gestione

È il costo applicato al rendimento della Gestione Separata.

Data di pagamento

È la data in cui viene eseguita l'operazione di addebito.

Data di richiesta del riscatto

È la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - qualora la richiesta pervenga per il tramite della rete distributiva - riceve per iscritto la richiesta di riscatto completa della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

Data-evento

È la data in cui avviene il calcolo del capitale in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato e coincide rispettivamente con la data di ricezione della richiesta di riscatto o con la data di comunicazione di decesso.

Decorrenza (del contratto)

Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento (che prova il decesso)

È il documento, tra quelli di seguito indicati, da allegare alla comunicazione di decesso per provare l'avvenuto decesso dell'Assicurato:

- Certificato di morte
 - Verbale di pubblicazione del Testamento
 - Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva
 - Estratto di morte
 - Attestazione giudiziale.
-

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Fondo Base Sicura

Vedi "Gestione Separata".

Gestione Separata

È il Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i versamenti dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. È disciplinato da uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di Assicurazione. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo Base Sicura.

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 01/01/2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Perfezionamento del contratto

Il "perfezionamento del contratto" coincide con le ore 24:00 del giorno in cui è effettuato il versamento unico iniziale.

Polizza

Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia, che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio unico

Vedi "Versamento unico iniziale".

Prestazione (o prestazione assicurata)

È l'impegno della Compagnia a fronte del versamento unico iniziale del Cliente. Nel presente contratto è il capitale previsto in caso di decesso dell'Assicurato, per qualunque motivo esso avvenga.

Questo contratto prevede anche altre prestazioni a scelta del Cliente (vedi: "Riscatto programmato").

Pro-rata temporis

È il meccanismo di applicazione dell'adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di pagamento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto considerata.

Quietanza

È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento.

Recesso

È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto e di ottenere il rimborso dell'eventuale versamento unico iniziale.

Riscatto (totale/parziale)

È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto dopo almeno un anno, riscuotendo totalmente il capitale alla data della richiesta (riscatto totale), oppure di effettuare prelievi parziali (riscatti parziali).

Riscatto programmato

È l'opzione contrattuale grazie alla quale il Cliente, alle condizioni previste dal contratto, riceve annualmente un importo pari ad una percentuale, a scelta, del totale dei versamenti effettuati sul contratto. A tale importo si applicano il costo fisso e le imposte di legge.

Tasso base

È il rendimento utilizzato per il calcolo del "livello di base del contratto" ai fini dell'applicabilità o meno della componente variabile del costo di gestione.

Tasso di adeguamento

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto del costo di gestione che viene riconosciuto alla polizza.

Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Tasso di riferimento

È un parametro definito contrattualmente utilizzato per determinare l'applicabilità o meno della componente variabile del costo di gestione.

Tasso fisso

È il rendimento utilizzato nel mese in cui cade la data-evento, secondo quando specificato nelle Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del capitale in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato.

Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di interesse che la Compagnia si impegna a garantire al Cliente alla liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto.

Trimestre solare

I trimestri solari iniziano il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile alla data di richiesta del riscatto pari all'importo maggiore tra il capitale assicurato e il capitale minimo garantito calcolati a tale data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le imposte di legge.

Versamento unico iniziale

Somma stabilita dal Cliente, comunque non inferiore all'importo minimo previsto contrattualmente, da corrispondere alla Compagnia in un'unica soluzione alla data di decorrenza per costituire il relativo capitale investito. Nel presente contratto i termini "versamento unico iniziale" e "premio unico" vengono utilizzati alternativamente.

Versamento aggiuntivo

Somma, non inferiore al minimo previsto contrattualmente, che il Cliente ha facoltà di versare durante il contratto per integrare il capitale inizialmente investito.



INTESA SANPAOLO
VITA

Base Sicura

Documento di polizza (fac-simile)

Il documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica all'atto della sottoscrizione.



Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
 Base Sicura - Cod. 1174
 N. XXXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il Contraente titolare della polizza

ASSICURATO

La persona sulla cui vita viene stipulata la polizza

COGNOME	_____	_____
NOME	_____	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	_____
DATA DI NASCITA	_____	_____
CODICE FISCALE	_____	_____
INDIRIZZO di RESIDENZA	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO di RECAPITO	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO E-MAIL	_____	_____
TELEFONO	_____	_____

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Base Sicura

Base Sicura è una polizza di assicurazione sulla vita, la cui durata coincide con la vita dell'Assicurato, che prevede il versamento di una somma iniziale (premio unico) e la possibilità di versamenti aggiuntivi. Base Sicura consente di costituire un capitale che si adegua annualmente e che sarà pagato in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale o parziale.

Che cosa offre Base Sicura (opzioni, prestazioni e riscatto)

Il prodotto offre:

- alla sottoscrizione, la possibilità al Cliente di programmare dei prelievi periodici annuali di importo pari ad una percentuale, a scelta, della somma dei versamenti effettuati (**riscatto programmato**).

Chiedo l'attivazione dell'opzione Riscatto programmato

Non chiedo l'attivazione dell'opzione Riscatto programmato

L'importo pari al X% dei versamenti effettuati verrà pagato sul conto corrente [IBAN] presso la Banca [NOME BANCA] a partire dal 20 gennaio dell'anno successivo a quello del versamento unico iniziale;

- al decesso dell'Assicurato, l'importo maggiore tra il capitale effettivamente maturato in base ai rendimenti netti della Gestione Separata Fondo Base Sicura (**capitale assicurato**) e il capitale rivalutato con il tasso di rendimento minimo garantito previsto dal contratto (**capitale minimo garantito**).

In ogni caso, trascorso almeno un anno, il Cliente può disporre parzialmente o totalmente del proprio capitale (vedi Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione).

I rendimenti della Gestione Separata sono riconosciuti al Cliente al netto dei costi di gestione, una parte dei quali è retrocessa alla Banca intermediaria.

Le prestazioni assicurate da Base Sicura e le opzioni a disposizione del Cliente sono descritte in dettaglio rispettivamente nell'Articolo 5 e nell'Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.





**INTESA SANPAOLO
VITA**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Chi sono i destinatari delle prestazioni di Base Sicura (Beneficiari dell'assicurazione)

- Il destinatario esclusivo dei riscatti programmati è il Cliente.
- I destinatari del capitale in seguito al decesso dell'Assicurato sono:

NOME _____ COGNOME _____ COD. FISCALE _____

NOME _____ COGNOME _____ COD. FISCALE _____

Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto alla Compagnia tramite la Banca intermedia-
ria o disposta per testamento.

Inizio e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24 del [gg/mm/aaaa] e dura per tutta la vita dell'Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di ripensamento

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto. Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Banca intermedia-
ria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente le somme eventualmente versate, come da Articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione.

VERSAMENTO INIZIALE, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI, CAPITALE INVESTITO

Il Cliente si impegna a versare un importo iniziale di euro X.XXX,YY tramite addebito in conto corrente. Questo pagamento segna la decorrenza della polizza: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

I costi applicati al versamento sono pari a euro X.XXX,YY. Il capitale investito è di euro X.XXX,YY.
Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla Banca intermedia-
ria.

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente, compreso e di accettare in ogni loro parte: la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e il Glossario, che compongono il Fascicolo Informativo Mod. ISV-E11BS-Ed.09/2014 di cui è parte integrante ed essenziale anche questo Documento di polizza e le condizioni stabilite nelle eventuali appendici allegate.**

X

Cliente

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 2 *I versamenti (Premio unico e versamenti aggiuntivi)*, Articolo 8 *I Beneficiari*, Articolo 9 *Il riscatto*, Articolo 10 *I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta*, Articolo 12 *La cessione e il pegno*, Articolo 17 *Procedimento di mediazione e foro competente*.

X

Cliente

- Dichiaro di avere il domicilio in Italia.

- Dichiaro inoltre di aver già ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato che illustra le ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate.

- Infine autorizzo la Banca [NOME BANCA] ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il versamento unico iniziale destinato a Intesa Sanpaolo Vita.

Per la sottoscrizione della polizza

X

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

X

Cliente

- Autorizzo la stipula della polizza sulla mia persona.

X

Assicurato (se diverso dal Cliente)

Data di sottoscrizione



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e riportata nella Documentazione contrattuale di riferimento (Mod. ISV-E11BS-Ed.09/2014), di seguito denominata l'**"Informativa"** esprimo, apponendo la mia firma, il consenso:

- al trattamento dei miei dati personali sensibili;
- alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, e al loro successivo trattamento da parte delle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'Informativa quali, ad esempio, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e soggetti esterni al menzionato Gruppo (come archivatori, riassicuratori ed altri intermediari);
- al trasferimento all'estero dei miei dati, anche sensibili, come indicato al punto 5, lett. a) dell'Informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

per le finalità assicurative-contrattuali e obblighi di legge indicate al punto 2, lett. a) e b) dell'Informativa.

Le ricordiamo che **senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.**

Il Cliente: _____

X _____

Cliente

L'Assicurato (se diverso dal Cliente): _____

X _____

Assicurato

*** **

Inoltre, barrando l'opzione sottostante e apponendo la mia firma in calce, con riferimento a quanto indicato nel punto 2 "Finalità del trattamento dei dati" - lett. c) dell'Informativa (Attività Promo-Commerciali)

presto il consenso **nego il consenso**

al trattamento dei miei dati personali (non sensibili), da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui i miei dati personali possono essere ceduti, per lo svolgimento - in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - di attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita di prodotti e servizi di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze e, sempre con riferimento ai medesimi prodotti e servizi, per effettuare indagini di mercato, di *customer satisfaction* e dei bisogni della clientela, o per offrire prodotti e servizi individuati in base al profilo personale; nonché al successivo utilizzo dei miei dati personali da parte dei soggetti indicati al punto 5 lett. b) dell'Informativa per lo svolgimento delle medesime Attività Promo-Commerciali.

Il Cliente: _____

X _____

Cliente

_____ Data

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X _____

Intermediario

Base Sicura

Modello ISV-E 1BS-Ed.09/2014



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Giulio Cesare, 268 10154 Torino Uffici Amministrativi: Viale Stelvio, 55/57 20159 Milano Telefono +39 02 30511
Fax +39 02 3051 8188 www.intesasnpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.322.508 Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**